

PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA ILLECITI

1. Contesto normativo

- Art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 e s.m.i., che ha inserito nel decreto legislativo n.165/2001 l'art. 54-bis rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "*Whistleblowing*". Con l'espressione "*whistleblower*" si fa riferimento a chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente. Il *Whistleblowing*, quindi, è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il Segnalante (*whistleblower*);
- Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale ha apportato significative modifiche alla disciplina che prevede specifiche tutele per i dipendenti pubblici (nello specifico art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001) e privati che, nell'interesse della Pubblica Amministrazione o dell'impresa per la quale prestano la propria attività, segnalano il compimento di fatti illeciti (*whistleblowing*);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dall'ASP Città di Piacenza 2018-2020, che prevede, all'interno delle misure dispositive, l'introduzione della disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. *whistleblower*);
- Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) Città di Piacenza, che, nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente, prevede l'obbligo di segnalare situazioni di illecito, all'interno dell'ASP stessa, di cui sia venuto a conoscenza;

2. Whistleblower e whistleblowing

Con le norme sopra indicate l'ordinamento italiano introduce il principio della tutela del dipendente che segnala fatti illeciti e malfunzionamenti di cui sia stato testimone nello svolgimento del proprio lavoro (*whistleblower*). Il comportamento del *whistleblower* è tutelato dalla normativa in vigore in quanto persegue l'interesse pubblico del buon funzionamento della pubblica amministrazione nonché l'interesse alla integrità delle amministrazioni pubbliche e la repressione delle condotte illecite.

La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico. Chi la effettua contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli non solo per l'amministrazione di appartenenza, ma per l'interesse pubblico collettivo. La segnalazione deve poter essere effettuata ad un'autorità che abbia il potere di agire efficacemente al riguardo.

Il *whistleblowing* consiste nelle attività di regolamentazione e di gestione delle procedure volte a incentivare e a proteggere tali segnalazioni. Attraverso le attività di *whistleblowing* si provvede concretamente alla tutela del segnalante.

3. Oggetto del whistleblowing

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'A.S.P.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.

Il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi disciplinate da altre procedure.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il soggetto che riceve le segnalazioni e ne garantisce la riservatezza attraverso l'individuazione e il presidio della gestione della presente procedura è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ASP Città di Piacenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASP, alla data della pubblicazione del presente documento, è il Direttore Generale, Dott.ssa Cristiana Bocchi.


5. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- descrizione chiara e completa del fatto oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto segnalato;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato nonché ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante. Le segnalazioni di cui alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente compilando il modulo allegato.

Eventuali segnalazioni anonime, anche se presentate utilizzando l'allegato modulo, non verranno prese in considerazione nell'ambito della presente procedura di *whistleblowing* in quanto mancanti di un contenuto obbligatorio per legge. Queste ultime saranno trattate alla stregua di altre segnalazioni anonime.



Si precisa che l'identità del segnalante è conosciuta unicamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione di ASP Città di Piacenza e non può essere rivelata.

6. Soggetti e procedura per effettuare la segnalazione

I dipendenti dell'ASP Città di Piacenza, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono utilizzare per la segnalazione il MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE, che è reperibile sul sito istituzionale dell'ASP al seguente indirizzo <http://www.asp-piacenza.it> (Amministrazione trasparente/Altri contenuti-Corruzione/Approfondimenti).

Il modulo compilato e sottoscritto va presentato con la seguente modalità:

- tramite servizio postale; in tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "riservata personale" recante il seguente indirizzo:

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'ASP Città di Piacenza
via Campagna n. 157
29121, Piacenza (PC)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la segnalazione, gestisce la segnalazione con modalità tali da rendere la stessa anonima e che renda possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, come previsto dalla legge.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non lo esonera dall'obbligo, in presenza degli specifici presupposti, di denunciare il fatto penalmente rilevante alla competente Autorità giudiziaria.

Allo stesso modo, in presenza di ipotesi di danno erariale, la segnalazione ai sensi della presente procedura non esonera dal presentare denuncia alla procura della Corte dei Conti quei soggetti della pubblica amministrazione obbligati dalle norme a tale adempimento.

7. Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito delle verifiche, la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà, a seconda dei casi a tutte o ad alcuna delle seguenti azioni:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, qualora quest'ultimo sia un dipendente, affinché provveda all'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, in presenza dei relativi presupposti;
- c) a inviare l'esito dell'accertamento direttamente all'ufficio procedimenti disciplinari.

8. Tutela del segnalante

È assicurata, in ogni caso, la riservatezza della identità del segnalante in ogni fase della procedura. Inoltre coloro che ricevono o sono coinvolti, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione predetta, sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si intende integrato il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Tale circostanza, della quale sarà fornita adeguata motivazione nell'ambito del procedimento, sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari e verificata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Il documento, non può pertanto, essere oggetto di visione e/o di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nella fattispecie di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il dipendente che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. Nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna misura discriminatoria o forma di ritorsione, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di segnalazione ne dà notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, valutatane la fondatezza, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.


9. Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia effettuata ai sensi dei precedenti art. 5 e 6 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura oggetto del presente provvedimento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10. Informazione

Il presente documento è reso noto al proprio personale mediante trasmissione alla mail dei dipendenti o, in assenza di mail, consegna di copia dello stesso e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente/Altri contenuti-



Corruzione/Approfondimenti”, [link
piacenza.it/pagina.php?IDpag=343&idbox=103&idvocebox=406](http://www.asp-piacenza.it/pagina.php?IDpag=343&idbox=103&idvocebox=406) .

<http://www.asp->

Allegati:

1) *MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE*